



Uno studio del Notariato fa il punto sulle opzioni alla luce della sentenza della Consulta

Tre cognomi e più per i figli

Genitori discordi? Stop registrazione in attesa del giudice

DI GIOVANNI GALLI

In caso di disaccordo tra i genitori figlio senza cognome fino a quando non decida il giudice. Possibile, allo stato normativo attuale, che il figlio abbia tre o più cognomi, dovendosi riportare quelli di ambedue i genitori, qualora ne avessero più di uno e non rinunciassero ad alcuno. Sono alcune delle indicazioni fornite dal Consiglio nazionale del notariato con lo studio n. 200-2022/P diffuso ieri avente a oggetto "Il nome (prenome e cognome). Il punto dopo la Corte costituzionale". La sentenza a cui si fa riferimento è la n. 131/2022.

La decisione della Corte.

La sentenza 131 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 262, primo comma, cc "nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori,

nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto".

L'accordo tra genitori.

Nel caso in cui padre e madre optino per la trasmissione al figlio del cognome di ciascuno di loro (doppio cognome), i genitori devono addivenire a un accordo sull'ordine di attribuzione dei cognomi stessi: se però l'accordo

fra padre e madre non viene raggiunto e ciò viene dichiarato all'ufficiale dello stato civile, quest'ultimo non può formare l'atto di nascita poiché la soluzione al contrasto dei genitori è rimessa solamente al giudice. Più precisamente i genitori stessi si devono attivare al fine di ottenere un intervento giudiziale.

Registrazione tardiva.

Qualora il dichiarante affermi che non sussiste accordo sull'ordine dei cognomi, l'ufficiale dello stato civile non procede dunque alla formazione dell'atto di nascita, e invita gli interessati a rivolgersi al giudice, affinché dirima la controversia. Nelle

more che il procedimento si concluda con la decisione, il minore, privo della formazione dell'atto di nascita, non appare poter essere iscritto in anagrafe e i genitori non possono ottenere certificazioni che lo riguardino. Secondo lo studio pure nella nuova formulazione della norma procedimentale, il ricorso al giudice sul piano pratico "potrà anche tradursi in un ritardo nella formazione dell'atto di nascita del figlio (...) poiché non si vede come l'ufficiale dello stato civile possa darvi corso fino a quando il giudice non si sia pronunciato al riguardo". Si potrebbe dunque incorrere nella dichiarazione tardiva (art. 31, dpr 396/2000), resa successivamente al termine di 10 giorni stabilito in via ordinaria per la denuncia di nascita.

Unico cognome. La circola-





re del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali n. 63 del 1° giugno 2022 evidenzia che l'accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori.

Se i genitori non convengono circa l'attribuzione al figlio del cognome di uno solo di loro, si ricorre allora alla regola generale, che è ora quella del doppio cognome, nell'ordine deciso dai genitori stessi. Qualora, mancasse un accordo con riguardo all'ordine di attribuzione dei cognomi, il contrasto viene risolto attraverso l'intervento giudiziale.

Più cognomi. La Corte richiama l'attenzione su diversi profili connessi ai riflessi della sentenza, per i quali auspica un intervento il più possibile celere del legislatore e fornendogli alcune indicazioni. La prima, ricorda il Notariato, è quella di evitare che l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore. Troppi cognomi ne lederebbero la funzione identitaria. Appare dunque opportuno che il genitore titolare del doppio cognome scelga quello dei due che ritenga rappresentare il suo legame genitoriale, sempre che padre e madre non

optino per l'attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto. "In ogni caso, attualmente, riguardo all'eventualità che uno o entrambi i genitori abbiano già un doppio cognome, in assenza di normativa, nell'attribuzione del cognome del figlio devono essere rispettati tutti i cognomi dei genitori", afferma il Notariato.

Cognomi diversi. Un ulte-

riore elemento che viene lasciato alla valutazione del legislatore è quello dell'interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome differente rispetto a quello di eventuali altri fratelli. La soluzione? La scelta del cognome assegnato al primogenito, anche adottato o riconosciuto, potrebbe essere vincolante rispetto alla prole successiva riconosciuta contemporaneamente dagli stessi genitori.



Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

